

22/73

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PESCARA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo - Comandante del Porto di Pescara;

RITENUTA la necessità di garantire l'igiene dei prodotti ittici;

VISTE le proprie Ordinanze nn.19 e 21, rispettivamente in data 5 e 8 settembre 1973;

LETTI gli artt. 28 - 30 - 68 - 79 - 81 del Cod.Nav. e l'art.59 del Regolamento di esecuzione al Codice stesso;

ORDINA:

Art.1 – E' vietato procedere al lavaggio del pesce e dei prodotti ittici in generale nell'ambito dei porti di giurisdizione, in prossimità degli sbocchi di fognature e degli scarichi industriali, e comunque a meno di metri, 500 dagli stessi.

Negli ambiti succitati è parimenti vietato prelevare acqua marina per qualunque uso;

Art. 2 - I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.1164, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti dal loro illecito comportamento;

Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.=

Pescara, li 18 settembre 1973

F.to IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
(Antonio LA LOGGIA)